

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 9

23 giugno 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARBATI, GRILLINI,
MANDINI, RIVA

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 14
APRILE 1995: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE"**

Oggetto assembleare n. 98

Relazione

L'attuale crisi economica, sta raggiungendo nell'ultimo periodo livelli sempre più preoccupanti.

Il Consiglio dei Ministri sta approvando una manovra finanziaria che penalizza pesantemente i lavoratori pubblici attraverso:

- il **Blocco per 4 anni del CCNL**; il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare quello in godimento nell'anno 2009.

- Il **Blocco del turnover** per ulteriori 2 anni per l'80% delle dotazioni organiche; in pratica due assunzioni su 10 dimissioni

- la **Riduzione del 50% delle spese** sostenute per lavoratori a tempo determinato altre tipologie contrattuali;

- la **Riduzione del 50%** delle spese per la formazione;

- la **Riduzione del 5%** delle retribuzioni annue lorde oltre i 90.000 euro e del 10% oltre i 130.000;

- la **Riduzione del 50%** delle spese per le missioni;

- l'**Aumento ed accelerazione dell'età pensionabile di vecchiaia delle Donne del pubblico impiego che avverrà nel 2016 e non nel 2018**;

- **PENSIONI: finestre di uscita a scorrimento**, dalle due attuali di anzianità e delle quattro di vecchiaia per coloro che matureranno i requisiti nel 2011 i lavoratori potranno andare in pensione ad un anno esatto dalla maturazione;

- il **TFS erogato dall'Inpdap in 180 giorni** (prima erano 90) ed in tre rate;

- Il **blocco degli scatti di anzianità** nella scuola e nell'università.

Tale situazione vede anche l'Emilia-Romagna e i suoi cittadini costretti ad uno sforzo collettivo non privo di accenti drammatici. La situazione impone che ad ogni livello siano condivisi i sacrifici.

Se la corresponsione di una indennità di carica per i Consiglieri regionali ha una finalità logica e incontestabile, permettere a tutti i cittadini, a prescindere dal loro reddito, dalla loro situazione economica di partecipare anche, se necessario, a tempo pieno

alla vita politica. La corresponsione di un vitalizio, una sorta di pensione aggiuntiva, cumulativa e reversibile che scatta con il compimento del sessantesimo anno di età a fronte di un versamento di contributi che può essere anche di solo cinque anni, non ha alcuna giustificazione logica e morale. Il vitalizio è dunque un autentico privilegio elitario. Il nuovo Consiglio Regionale può e deve dare un esempio significativo alla nostra comunità.

La diminuzione dei vitalizi diventa quindi semplicemente un atto di giustizia non più procrastinabile, non solo per la grave crisi che attanaglia la Nazione ma per una questione di giustizia rispetto e trasparenza nei confronti dei cittadini.

In Emilia-Romagna la disciplina sugli assegni vitalizi è normata dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che stabilisce secondo una tabella predeterminata la percentuale dell'assegno vitalizio da erogare al consigliere regionale in base al numero di legislature e all'anzianità contributiva.

La presente proposta di legge mira quindi a ridurre gli asse-

gni vitalizi, introducendo nuovi parametri di calcolo, in linea con una politica di tagli dei costi della politica.

Si vuole inoltre innalzare l'età minima per la corresponsione del vitalizio da sessanta anni a sessantacinque anni di età, ed elevare il limite minimo necessario per avere l'assegno vitalizio a 2 mandati.

La proposta di legge si compone di cinque articoli:

- Gli articoli 1,2,3 modificano la legge regionale 42/1995, elevando l'età minima necessaria per ottenere la corresponsione del vitalizio a 65 anni, e introducendo l'obbligo dei due mandati al fine di ottenere la corresponsione del vitalizio.

- L'articolo 4, modifica la legge regionale 42/1995, introducendo nuovi parametri di calcolo nella determinazione del vitalizio.

- L'articolo 5, fissa la decorrenza delle nuove disposizioni normative a decorrere dalla IX Legislatura.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "sessantacinque";
- b) la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

Art. 2*Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci";
- b) la parola "60°" è sostituita dalla parola "65°".

Art. 3*Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 le parole "una intera legislatura" sono sostituite dalle parole "dieci anni".

Art. 4*Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuali sulla indennità mensile lorda
10	20%
11	23%
12	26%
13	29%
14	32%
15	35%
16	38%
17	41%
18	44%
19	47%
20 anni ed oltre	50%

2. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 42 del 1995 la parola "quinto" è sostituita dalla parola "decimo".

Art. 5*Disposizioni transitorie*

1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta all'Assemblea legislativa regionale nella IX legislatura.

2. Per i consiglieri che abbiano esercitato il mandato prima della legislatura di entrata in vigore della presente legge, anche se nuovamente eletti nella IX legislatura, continua ad applicarsi la normativa previgente alle modifiche disposte dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.